

statutarie facultative deviene a prescrivere quanto segue .

I. Fatendosi presente ad ogni Individuo Villico obbligato alla fazione delle Strade , e Ponti , che l'acconcio de' medesimi si rifonde precisamente a comune loro vantaggio , e ciò servirà di valido stimolo allo spontaneo riattamento delle Strade stesse , e Ponti , e ben compresa l'importanza della materia ognuno concorrerà nell'esecuzione dell'opera ; e quindi li Deputati alle Strade , ed Uomini di Comun di cadauna Villa disporranno i loro Villigi a verificar que' lavori , che reputeranno necessarij , onde le Strade stesse si riducano transitabili . Queste operazioni saranno distribuite giusta al solito verso il termine delle quattro Stagioni dell' Anno , cioè dopo li Lavori della Campagna d'ogni Stagione . Sarà indistintamente ogni fazionante col Comune tenuto a concorrervi per le necessarie operazioni . Li Masieri colle Bene , e Barelle , e li Pisnenti con Badili , e Picchi . Saranno esenti soltanto li due Deputati alla Sanità colli loro Individui abitanti nella Casa medesima . Qualunque inobbediente sarà soggetto alla pena di L. 25:-- ed altre ad arbitrio , oltre all'implorarsi la forza militare occorrendo .

II. Se mai accadesse , che un qualche pezzo di Strada , dovesse esser istantaneamente accomodato , ed il Comune tenuto a questo pres-